



P.O. AFFARI LEGALI

Al Direttore dell'U.O.C.  
Gestione Risorse  
Economico-Finanziarie  
Sede

**DISPOSIZIONE N. 135 DEL 21.03.2019**

**OGGETTO:** Sentenza del Tribunale di Napoli n.8101/2016 del 26.5.16 su ricorso proposto nell'anno 2013 dalla Sig.a Campitelli Annamaria – Pagamento imposta di registro.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Letta la Deliberazione n.522 del 18.12.13, con la quale è stata affidata all'avv. Francesco Di Palma la difesa degli interessi di questa Azienda nel giudizio proposto innanzi al Tribunale di Napoli dalla Sig.a Campitelli Annamaria, teso al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per responsabilità medica, per fatti verificatisi nell'anno 2004 presso questa stessa Azienda;

Letta la sentenza n.8101/2016 del 26.5.16, inoltrata dal predetto difensore con nota del 29.6.16, con cui il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda attorea condannando, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda;

Letto l'avviso di liquidazione dell'imposta, notificato a questa Azienda dall'Agenzia delle Entrate, relativo all'imposta di registro dovuta per la sentenza in parola, per un importo di euro 217,50;

Accertato che, a tutt'oggi, la controparte soccombente non ha assolto al pagamento del predetto tributo;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento del predetto tributo, anche al fine di non incorrere in ulteriori sanzioni, con riserva di recupero del 50% di quanto versato nei confronti della controparte,

**DISPONE**

Il pagamento della somma di euro 217,50 – oltre eventuali interessi fino al giorno dell'effettivo pagamento – a titolo di imposta di registrazione della sentenza di cui alle premesse, con riserva di recupero del 50% di quanto versato nei confronti di parte ricorrente.

La suindicata spesa graverà sul fondo imposte.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. NATALE LO CASTRO

F.to Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Cecilia Nunziata